



***SOCIETA' AMICI DEL MUSEO CIVICO  
DI STORIA NATURALE G. DORIA***

Ente Morale DPR 5/3/1958 n°561 (Reg. Enti diritto privato n°404)  
Registro regionale del Volontariato CL-GE-019-2010

**STATUTO**

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 13 novembre 2009  
Registrato a Genova il 6 dicembre 2009 al n°14803

## STATUTO

art. 1) L'Associazione "Società Amici del Museo Civico di Storia Naturale G. Doria" - d'ora in poi abbreviata in "Associazione" - fondata nel 1927 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. 5 marzo 1958 n°561, è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n°266, che, nel perseguimento dei propri scopi, si avvale delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione ha sede presso il Museo stesso, in Genova, via Brigata Liguria 9.

art. 2) L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

art. 3) Sono scopi dell'Associazione:

- a) l'accrescimento ed il miglioramento delle collezioni scientifiche e didattiche del Museo;
- b) l'incremento della biblioteca del Museo;
- c) il potenziamento delle attrezzature del Museo;
- d) la programmazione di viaggi ed escursioni a scopo scientifico e divulgativo;
- e) la promozione dell'immagine e delle finalità del Museo anche collaborando alla realizzazione di pubblicazioni curate dal personale scientifico del Museo o di altri oggetti ispirati ai contenuti del Museo;
- f) il sostegno alle manifestazioni promosse dal Museo, anche con prestazioni volontarie dei soci;
- g) la promozione di attività di divulgazione scientifica nel campo delle scienze naturali e delle problematiche correlate alle iniziative del Museo, nel più ampio quadro della promozione e valorizzazione dei beni culturali e dei parchi naturali.

Nel perseguimento di tali scopi, l'Associazione opera in collaborazione con la Direzione del Museo e nell'ambito del territorio della Regione Liguria.

art. 4) All'Associazione possono aderire tutti coloro che intendano contribuire attivamente all'attuazione degli scopi statuari, attraverso la loro partecipazione spontanea, personale e volontaria. L'adesione è sempre a tempo indeterminato.

Gli associati possono essere:

- a) Soci ordinari e sostenitori;
- b) Soci "Giovani Amici del Museo" senza diritto di voto sino al compimento del 18° anno di età e studenti sino al compimento del 25° anno, qualora abbiano interessi di studio e di ricerca verso le Scienze naturali e la volontà di fornire la propria opera volontaria, sotto la guida sia del

Consiglio Direttivo dell'Associazione che del personale specializzato del Museo;

- c) Soci onorari, scelti dall'Assemblea tra persone che abbiano particolari benemeritenze nei confronti del Museo e dell'Associazione.

art. 5) E' dovere di ogni associato rispettare il presente Statuto e collaborare alle iniziative sociali prestando in modo gratuito la propria opera per l'organizzazione e lo svolgimento delle stesse. Ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa annua, che non è frazionabile, ripetibile in caso di recesso né trasferibile a terzi.

E' diritto di ogni associato partecipare alle Assemblee, direttamente o per delega, e alla vita interna dell'Associazione con il proprio contributo nelle forme previste dallo Statuto.

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- mancato versamento della quota sociale per due anni;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; contro il provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio dei Proviviri, che decide in via definitiva.

art. 6) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- a) quote sociali annue degli aderenti;
- b) eventuali quote straordinarie e suppletive;
- c) raccolte di fondi, in occasione di manifestazioni e altre attività sociali, finalizzate a donazioni e/o interventi di sostegno alle attività scientifiche e promozionali del Museo;
- d) contributi di privati;
- e) contributi dello Stato, di Enti pubblici o di Organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi spese derivanti da convenzioni;
- h) proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I proventi delle attività e gli avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Le prestazioni degli associati eletti negli organi dell'Associazione sono onorifiche e assolutamente gratuite.

art. 8) L'Assemblea è costituita dai Soci sostenitori, ordinari e giovani soci in maggiore età che abbiano versato la quota annuale, nonché dai Soci onorari.

L'Assemblea degli associati:

- a) fissa il numero dei componenti e, a scrutinio segreto, elegge i membri del Consiglio Direttivo, scelti fra gli associati aventi diritto di voto;
- b) elegge, con le stesse modalità, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- c) delibera in merito al programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva i rendiconti economico-finanziari annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) ratifica l'ammontare delle quote sociali, annualmente deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) prende atto delle ammissioni e cessazioni di associati;
- g) proclama i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo.

art. 9) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria ed ogni qualvolta lo richiedano espressamente un decimo degli associati con diritto di voto. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso nei locali della sede sociale e recapitato mediante posta semplice o elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

art. 10) Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; non sono ammesse più di tre deleghe per ogni delegato. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono valide quando sono prese con la maggioranza semplice dei votanti.

art. 11) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri, eletti fra gli aventi diritto di voto nell'Assemblea, che ne fissa il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e si riunisce di norma ogni due mesi su convocazione del Presidente oppure su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) provvede al funzionamento e cura l'attività dell'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e delibera su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea stessa;
- c) su proposta del Presidente, delega al Segretario e al Tesoriere i poteri per le piccole spese correnti e la firma sui conti bancari e postali, con le modalità e limitazioni ritenute opportune;

- d) predisporre i programmi di attività ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea;
- e) esamina e approva il rendiconto annuale predisposto dal Tesoriere, per poi sottoporlo, corredato dalla relazione morale del Presidente, alla definitiva approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera l'ammissione, la cessazione e la decadenza per indegnità degli associati;
- g) delibera l'ammontare delle quote annuali per le diverse categorie di associati, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- h) provvede a sostituire i Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato con i primi dei non eletti seguendo la graduatoria dei voti ricevuti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo di cui sono chiamati a far parte.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Le dimissioni da qualsiasi carica sociale devono essere presentate in forma irrevocabile ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo entro un mese dalla data di ricevimento.

art. 12) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e provvede a:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, formulandone l'ordine del giorno, da comunicare con un anticipo di almeno cinque giorni;
- a) coordinare l'attività dell'Associazione e dei suoi membri, con facoltà di affidare incarichi speciali ai soci in possesso di specifiche competenze;
- b) formulare le proposte su cui il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare, raccogliendo e coordinando quelle espresse dagli associati e dalla Direzione del Museo.

In caso di assenza temporanea o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, in mancanza anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano.

art. 13) Il Tesoriere cura l'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni, tiene la contabilità e controlla la consistenza di cassa, cura i rapporti con gli Istituti di credito, aggiorna il libro soci, predisporre il rendiconto annuale, collabora con il Presidente e il Segretario alla stesura del bilancio preventivo.

art. 14) Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi dell'Associazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e coordina le attività connesse. Redige e firma, insieme al Presidente, i verbali delle riunioni degli Organi collegiali.

art. 15) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due Revisori effettivi e uno supplente, dura in carica tre anni, vigila sulla gestione economica e finanziaria

dell'Associazione, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale. I Revisori venuti a mancare nel corso del mandato sono sostituiti con i primi dei non eletti seguendo la graduatoria dei voti ricevuti. I Revisori così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Collegio di cui sono chiamati a far parte.

art. 16) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre effettivi e uno supplente, dura in carica tre anni, giudica in modo definitivo i ricorsi contro i provvedimenti di esclusione di associati e le eventuali controversie sorte nell'ambito sociale. I Probiviri venuti a mancare nel corso del mandato sono sostituiti con i primi dei non eletti seguendo la graduatoria dei voti ricevuti. I Probiviri così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Collegio di cui sono chiamati a far parte.

art. 17) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto annuale deve essere presentato all'Assemblea generale entro quattro mesi dalla chiusura. Il documento è formato dalla situazione patrimoniale e dal conto economico contenente le diverse voci di entrata e di spesa di funzionamento ed istituzionali. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle attività finanziarie nette e dai beni mobili funzionali di proprietà, nonché dagli eventuali beni immobili ricevuti in lascito o donazione.

art. 18) Per modificare il presente Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

art. 19) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrono la presenza, in proprio o per delega, ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

art. 20) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione l'Assemblea generale nomina uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione i beni residui dovranno essere devoluti a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.